



COMUNE DI AULLA
(Prov.MS.)
SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 5) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 6) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 7) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

- 8) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) e in attesa dell'approvazione della legge di bilancio per il 2022, sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

L'esercizio 2020 è stato fortemente condizionato dall'impatto dell'emergenza Covid 19 che ha reso necessario ridurre le previsioni di entrata in corso d'anno; l'esercizio 2021 è a sua volta condizionato, per effetto dell'art. 1 commi 816-847 della legge 160/2019, dalla prima applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari (Canone istituito, per il nostro Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 3/2021).

Il nuovo canone – cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercatale", il cui regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2021) – è istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Sulla base di tale norma assistiamo quindi allo spostamento dell'appostazione contabile dei proventi dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dalle entrate tributarie (titolo 1) ai proventi derivanti dalla gestione dei beni (titolo 3) per effetto della modifica della natura di tale entrate.

Con riferimento all'IMU si ricorda che la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), con i commi 738-783 ha unificato dal 1/1/2020 L'IMU e la TASI in un'unica imposta che conserva di fatto la struttura delle precedenti imposte patrimoniali eliminando la piccola quota posta a carico degli inquilini e spostandola sui proprietari

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione l'impatto dell'emergenza Covid 19, l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove

disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2019 | € 2.617.617,40 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2020 | € 2.615.390,32 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | € 2.580.362,00 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2022 | 2023 | 2024 |
| | € 2.605.000,00 | € 2.620.000,00 | € 2.700.000,00 |
| Effetti connessi alla modifica delle aliquote | Confermate le aliquote in vigore nel 2020. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2022. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2022. | | |
| Altre considerazioni | <p>Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2022.</p> <p>Alla data di stesura del bilancio 2022, non si registrano rilevanti perdite di gettito del tributo in esame.</p> <p>A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia</p> | | |

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2019 | € 2.099.192,00 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | € 2.050.000,00 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2022 | 2023 | 2024 |
| | € 2.050.000,00 | € 2.050.000,00 | € 2.050.000,00 |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | Il Pef e le tariffe 2022 saranno approvate nei termini di legge. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Il Pef e le tariffe 2022 saranno approvate nei termini di legge | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | Il Pef e le tariffe 2022 saranno approvate nei termini di legge. | | |
| Altre considerazioni | <p>Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 22 del 29/06/2021 sono state determinate le tariffe della Tassa sui rifiuti dell'anno 2021.</p> <p>Alla data in cui viene redatto il bilanci finanziario 2022, si è ancora in attesa di specifiche indicazioni attuative del MTR 2 di Arera (Nuovo metodo tariffario per il periodo di regolazione 2022/2025).</p> <p>Conseguentemente allo stato attuale l'Autorità di Ambito, pur avendo acquisito i dati del Comune di Aulla, non ha provveduto ancora alla validazione del PEF, comprensivo dei dati dell'ente e del gestore del servizio. Dovendo approvare il bilancio preventivo 2022/2024 entro i termini di legge, si riportano in bilancio i valori contenuti negli stanziamenti dell'anno precedente.</p> <p>Il Consiglio Comunale sarà chiamato pertanto successivamente ad adottare le eventuali variazioni che si renderanno necessarie per rendere coerenti i dati di bilancio con i dati contenuti nel piano finanziario del ciclo dei rifiuti del 2022.</p> <p>In ogni caso, eventuali variazioni all'interno del Pef che sarà validato dall'Autorità di Ambito, non comporteranno nessun effetto sugli equilibri di bilancio, proprio per la modalità di calcolo della tariffa.</p> <p>Infine, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non</p> | | |

| | |
|--|--|
| | <p>residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare</p> |
|--|--|

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Principali norme di riferimento | Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 | | |
| Gettito conseguito nel 2019 | € 1.042.233,32 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2020 | € 1.064.604,72 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | € 1.015.000,00 | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gettito previsto nel triennio | € 1.040.000,00 | € 1.040.000,00 | € 1.074.000,00 |
| Effetti connessi alla modifica delle aliquote | Confermate le aliquote in vigore nel 2021. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2022. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2022. | | |
| Altre considerazioni | <p>La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.</p> <p>Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2022 si attesterà probabilmente su livelli non superiori al trend storico fino al 2019.</p> <p>Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior parte a chiusura dell'esercizio 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2020.</p> <p>Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori per il 2022 e 2023.</p> | | |

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 | | |
| | Si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni. | | |
| | | | |
| CANONE UNICO PATRIMONIALE Gettito previsto | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| CANONE UNICO MERCATALE Gettito previsto | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione | <p>I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.</p> <p>Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p> | | |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2022. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote 2022. | | |
| Altre considerazioni | <p>L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.</p> <p>Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.</p> <p>Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.</p> <p>Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi.</p> <p>A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).</p> <p>I regolamenti dei due nuovi canoni sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 27/2/2021.</p> | | |

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Per quanto attiene le entrate tributarie, l'Ufficio tributi gestisce direttamente l'attività di riscossione volontaria in materia di Tari, IMU, lampade votive, occupandosi attraverso i propri uffici dell'attività di front office con il contribuente e dell'attività accertativa.

Con determina del terzo settore n° 801 del 28/06/2018 è stata affidata la riscossione coattiva e non dell'Imposta della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni alla soc. I.C.A. Imposte Comunali Affini-S.r.l.

Nel corso del 2021, con determinazione dirigenziale n.1062/2021, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26/05/2021, è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, alla Società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l, già concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, la gestione del Canone Unico e Mercatale introdotto dall'art. 1 comma 816 e seguenti, con decorrenza dal corrente anno 2021; è stato, inoltre, rinnovato in favore della citata società il contratto in essere relativo al servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per ulteriori anni 3, esteso al Canone Unico e Mercatale, fissando la nuova scadenza al 31/12/2024.

La previsione di Bilancio 2022-2024 delle entrate per il recupero di arretrati relativi agli anni precedenti e per l'attività accertativa di recupero per evasione delle entrate tributarie è stimata complessivamente in €655.000,00 nell'esercizio 2022, € 550.000,00 nell'esercizio 2023 e € 550.000,00 nell'esercizio 2024, come dettagliato nella seguente tabella:

| Cap. | | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15/2 | Proventi recupero evasione tributaria IMU | € 550.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| 18/2 | Proventi recupero evasione tributaria TASI | € 5.000,00 | €0,00 | € 0,00 |
| 76/2 | Proventi recupero evasione tributaria TARI | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | TOTALE | € 655.000,00 | € 550.000,00 | € 550.000,00 |

Fondo di solidarietà comunale

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale 2021 è stato determinato a partire dalle somme attribuite per l'anno 2020 a titolo di FSC secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 marzo 2020 e dei relativi allegati dal n. 1 al n. 4, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 83 del 29 marzo 2020.

Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.

Considerato che alla data attuale, il Ministero dell'Interno – Finanza Locale non ha ancora quantificato il Fondo di Solidarietà Comunale 2022, nel bilancio 2022 è stato confermato lo stanziamento 2021, pari a € 1.302.000,00.

La legge di bilancio 2021 ha incrementato la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Considerato che alla data attuale, il Ministero dell'interno- Finanza Locale non ha ancora quantificato il fondo in argomento, nel bilancio 2022 è stato confermato lo stanziamento 2021, pari a € € 40.046,66.

Entrate da trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico e/o di documentazione agli atti dell'ente.

Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti da parte dello Stato riguardano contributi non fiscalizzati, in particolare contributi per minori introiti relativi all'addizionale irpef cedolare secca, contributi per ristoro minor gettito Imu su fattispecie esenti.

In merito al fondo IMU-Tasi, i commi 892-895 della legge di bilancio 2019 prevedono l'erogazione di un contributo "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui ed è attribuito ai comuni interessati, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'Interno, secondo gli stessi criteri seguiti negli scorsi anni e, quindi, in proporzione del gettito non più acquisibile a seguito del passaggio IMU-Tasi, come certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed indicato.

Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Successivamente con l'art. 11-bis, comma 8, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, vengono introdotti alla legge di bilancio 2019 due nuovi commi 895-bis e 895-ter, che aggiungono al Fondo IMU-Tasi un ulteriore importo di 110 milioni di euro. Tale incremento, che non ha alcun vincolo di destinazione, era originariamente previsto solo per l'esercizio 2019.

Nella legge di bilancio 2020, è prevista dal 2020 l'integrazione di 110 milioni € a favore dei comuni al fine di ripristinare per intero il fondo IMU-TASI.

Il contributo del Fondo IMU-TASI previsto nel bilancio 2022-2024 del Comune di Aulla è, pertanto, pari a € 124.416,00 e risulta così distinto:

- per € 45.616,00 senza vincolo di destinazione.
- per € 78.800,00 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Gli altri trasferimenti correnti previsti nel bilancio 2022, riguardano prevalentemente trasferimenti regionali destinati ai settori sociale, protezione civile e istruzione.

Entrate extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono previste tenendo conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020 e nel 2021 e porteranno probabilmente a una riduzione anche del gettito 2022, dell'andamento storico, del numero degli utenti e della modalità di erogazione dei servizi. I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate per l'esercizio 2022, in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, tenendo conto degli effetti dell'emergenza sanitaria e del trend storico del gettito, in € 600.000,00 di cui €302.640,00 destinate al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In merito alla destinazione vincolata del gettito delle sanzioni del Codice della Strada 2022, si rinvia alla lettura della deliberazione della Giunta Comunale.

Nella tabella sottostante, si riepilogano le previsioni 2022-2024, confrontandole con le annualità precedenti.

| Entrate extratributarie | Rendiconto 2019 | Rendiconto 2020 | Stanziamiento Assestato 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.034.532,92 | 635.801,53 | 927.000,00 | 1.110.200,00 | 1.097.700,00 | 1.122.700,00 |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità. | 810.737,93 | 415.222,58 | 715.595,00 | 652.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| Tipologia 300 - Interessi attivi | 278,86 | 43,06 | 60.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 474.461,24 | 403.803,90 | 1.591.197,00 | 529.295,00 | 518.295,00 | 511.230,00 |
| Totale | 2.320.010,95 | 1.454.871,07 | 3.294.592,00 | 2.291.995,00 | 2.258.495,00 | 2.276.430,00 |

Lo stanziamento assestato dell'annualità 2021 è notevolmente superiore agli stanziamenti 2022-2024 e agli accertamenti desunti dai rendiconti 2019-2020 a seguito delle entrate relative all'accordo transattivo firmato il 6/8/2021 tra il Comune di Aulla e l'Agenzia del Demanio.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.)
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

| FASE | % DI ACCANTONAMENTO | | |
|----------------|---------------------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| PREVISIONE | 100% | 100% | 100% |
| RENDICONTO (*) | 100% | 100% | 100% |

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | FCDE |
|----------|--|------|
| 15/2 | Proventi recupero evasione tributaria IMU | SI |
| 18/2 | Proventi recupero evasione tributaria TASI | SI |
| 76/1 | Proventi ruolo ordinario TARI | SI |
| 76/2 | Proventi recupero evasione tributaria TARI | SI |
| 260/1 | Proventi illuminazione votiva | SI |
| 290/1 | Proventi asilo nido | SI |
| 356/1 | Canone Unico Patrimoniale | SI |
| 357/1 | Canone Unico mercatale | SI |
| 251/1 | Proventi sanzioni codice della strada | SI |

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto la media semplice; si riporta nelle tabelle sottostanti il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate. Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2022

| Risorsa/ Cap. | DESCRIZIONE | % INCASSATO/ ACCERTATO | Previsione 2022 di entrata - stanziamento iniziale | Importo del Fondo (100%) |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|
| 15 | Proventi recupero evasione IMU | 72,64 | € 550.000,00 | € 399.520,00 |
| 18 | Proventi recupero evasione TASI | 72,64 | € 5.000,00 | € 3.632,00 |
| 76/1 | Proventi ruolo ordinario TARI | 20,08 | € 2.050.000,00 | € 411.640,00 |
| 70/2 75/2 76/2 | Proventi recupero evasione TARSU-TARES-TARI | 65,51 | € 100.000,00 | € 65.510,00 |
| 260/1 | Proventi illuminazione votiva | 23,63 | € 27.000,00 | € 6.380,10 |
| 290/1 | Proventi asilo nido | 1,7 | € 105.000,00 | € 1.785,00 |
| 251/1 | Proventi codice della strada | 50,44 | € 600.000,00 | € 302.640,00 |
| 356 | Canone unico patrimoniale | 23,22 | € 165.000,00 | € 38.313,00 |
| 357 | Canone unico aree mercatali | 23,22 | € 60.000,00 | € 13.932,00 |
| | | | € 3.662.000,00 | € 1.243.352,10 |

BILANCIO 2023

| Risorsa/ Cap. | DESCRIZIONE | % INCASSATO/ ACCERTATO | Previsione 2022 di entrata - stanziamento iniziale | Importo del Fondo (100%) |
|-------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| 15 | Proventi recupero evasione IMU | 72,64 | € 500.000,00 | € 363.200,00 |
| 18 | Proventi recupero evasione TASI | 72,64 | | € 0,00 |
| 76/1 | Proventi ruolo ordinario TARI | 20,08 | € 2.050.000,00 | € 411.640,00 |
| 70/2 75/2 76/2 | Proventi recupero evasione TARSU-TARES-TARI | 65,51 | € 50.000,00 | € 32.755,00 |
| 260/1 | Proventi illuminazione votiva | 23,63 | € 27.000,00 | € 6.380,10 |
| 290/1 | Proventi asilo nido | 1,7 | € 105.000,00 | € 1.785,00 |
| 251/1 | Proventi sanzioni codice strada | 50,44 | € 600.000,00 | € 302.640,00 |
| 356 | Canone unico patrimoniale | 23,22 | € 165.000,00 | € 38.313,00 |
| 357 | Canone unico aree mercatali | 23,22 | € 60.000,00 | € 13.932,00 |
| | | | € 3.557.000,00 | € 1.170.645,10 |

BILANCIO 2024

| Risorsa/ Cap. | DESCRIZIONE | % INCASSATO/ ACCERTATO | Previsione 2022 di entrata - stanziamento iniziale | Importo del Fondo (100%) |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|
| 15 | Proventi recupero evasione IMU | 72,64 | € 500.000,00 | € 363.200,00 |
| 18 | Proventi recupero evasione TASI | 72,64 | | € 0,00 |
| 76/1 | Proventi ruolo ordinario TARI | 20,08 | € 2.050.000,00 | € 411.640,00 |
| 70/2 75/2 76/2 | Proventi recupero evasione TARSU-TARES-TARI | 65,51 | € 50.000,00 | € 32.755,00 |
| 260/1 | Proventi illuminazione votiva | 23,63 | € 27.000,00 | € 6.380,10 |
| 290/1 | Proventi asilo nido | 1,7 | € 105.000,00 | € 1.785,00 |
| 251/1 | Proventi codice della strada | 50,44 | € 600.000,00 | € 302.640,00 |
| 356 | Canone unico patrimoniale | 23,22 | € 165.000,00 | € 38.313,00 |
| 357 | Canone unico aree mercatali | 23,22 | € 60.000,00 | € 13.932,00 |
| | | | € 3.557.000,00 | € 1.170.645,10 |

Fondi di riserva

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria, ovvero utilizzino

in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego.

L'ente alla data attuale sta utilizzando, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione; pertanto trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 1.01.8.11.01 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 45.700,00 per il 2022, di €.48.000,00 per il 2023 e di €. 54.000,00 per il 2024.

Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

| N .D . | Descrizione | Rif. al bilancio | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | Spese correnti iscritte nel bilancio | Titolo I | € 9.629.842,80 | € 9.453.392,80 | € 9.154.032,80 |
| B | Quota minima | 0,45% | € 43.334,29 | € 42.540,27 | € 41.193,15 |
| C | Quota massima | 2 % | € 192.596,86 | € 189.067,86 | € 183.080,66 |
| D | Fondo di riserva | | € 45.700,00 | € 48.000,00 | € 54.000,00 |
| E | <i>di cui: Quota vincolata</i> | 50% di B) | € 21.667,15 | € 21.270,13 | € 20.596,57 |
| F | <i>Quota non vincolata</i> | D) – E) | € 24.032,85 | € 26.729,87 | € 33.403,43 |

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di €.100.000,00 per il 2021. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

| N.D . | Descrizione | Rif. al bilancio | 2022 |
|----------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| A | Spese finali (previsione di cassa) | Titolo I-II-III-IV | € 21.492.949,80 |
| B | Quota minima 0,20% | ===== | € 42.985,89 |
| C | Fondo di riserva di cassa | Cap 1.01.8.11.01/2 | € 100.000,00 |

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente nel 2020 ha rispettato i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali e pertanto, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto per l'esercizio 2021 all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, come dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 26/02/2021.

In base alle fatture pagate a tutto il III trimestre 2021 e alle proiezioni al 31/12/2021 e considerato che i dati elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861) saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2022, l'Ente non è tenuto per l'esercizio 2022 all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

| DESCRIZIONE | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Indennità di fine mandato del sindaco | € 3.100,00 | € 3.100,00 | € 3.100,00 |
| Fondo oneri rinnovi contrattuali | € 28.900,00 | € 28.900,00 | € 28.900,00 |

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

| ENTRATE | IMPORTO | SPESE | IMPORTO |
|--|---------------------|---|--------------------|
| Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Proventi recupero evasione IMU | € 550.000,00 | Fondo crediti dubbia esigibilità su entrate recupero evasione | € 468.662,00 |
| Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - recupero evasione TASI | € 5.000,00 | Oneri straordinari di gestione | € 4.000,00 |
| Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - recupero evasione TARI | € 100.000,00 | Contributi a scuole | € 3.400,00 |
| Entrate da concessioni cimiteriali non ripetitive | 70.000,00 | Contributi associazioni prot. civile | € 17.000,00 |
| Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni | € 40.000,00 | Interventi non ricorrenti settore commercio | € 14.000,00 |
| | | Spese per eventi culturali e manifestazioni e per il turismo | €12.000,00 |
| | | Spese per elezioni amministrative 2022 | €29.100,00 |
| | | Contributi associazioni varie | € 5.000,00 |
| | | Spese non ricorrenti organi istituzionali | € 10.900,00 |
| | | Prestazioni professionali progettazioni – serv, ufficio tecnico | € 3.000,00 |
| | | Contributi ad associazioni sportive | € 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 765.000,00 | TOTALE SPESE | €577.062,00 |

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 si è chiuso con un risultato di amministrazione di €16.018.536,02 così composto:

| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (A) | | €16.018.536,02 |
|---|--|----------------|
| Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 | | 9.368.266,63 |
| Fondo perdite società partecipate | | 5.881,69 |
| Fondo contenzioso | | 751.775,65 |
| Altri accantonamenti | | 148.125,70 |
| Totale parte accantonata (B) | | 10.274.049,67 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 710.932,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 5.978.484,76 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 145.514,04 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 940.949,84 |
| Totale parte vincolata (C) | | 7.775.880,64 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | | 272.766,61 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | | - 2.304.160,90 |

Il disavanzo registrato nel rendiconto 2020 pari a € 2.304,160,90, così suddiviso:

- per € 1.886.017,95 disavanzo da riaccertamento straordinario; il relativo ripiano è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 4/6/2015 (quota annua di € 80.542,00);
- per € 418.142,95 maggior disavanzo emerso dal passaggio dal “metodo semplificato” al “metodo ordinario” del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; il relativo ripiano è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 29/6/2020 (quota annua di € 27.876,20);

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2021 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a €16.239.243,03, con un disavanzo rilevato al 31/12/2021 di € -2.182.739,27 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, come riportato e dettagliato nell'allegato “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto”, per l'importo complessivo di € 2.042.777,54, destinato a spesa d'investimento.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al § 9.11.71 dispone:

“L’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede “La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.”

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.”

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

| Composizione del disavanzo presunto | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--|---|
| ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO | alla data di riferimento del rendiconto del penultimo es. precedente (a) | disavanzo presunto 2021 (b) | disavanzo ripianato nel precedente es. 2021 (c)=a-b | quota del disavanzo da ripianare nell'es.precedente 2021 (d) | ripianto disavanzo non effettuato nell'es.precedente (e)= d-c |
| Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera..... | | | € 0,00 | | 0 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | € 1.886.017,95 | €1.792.472,52 | €93.545,43 | € 80.542,00 | 0 |
| Disavanzo tecnico al 31.12 | | | € 0,00 | | 0 |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243-bis TUEL | | € 0,00 | € 0,00 | | 0 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n. 22/2020. | € 418.142,95 | €390.266,75 | €27.876,20 | € 27.876,20 | 0 |
| Disavanzo derivante dalla gestione esercizio precedente | | | € 0,00 | | 0 |
| TOTALE | € 2.304.160,90 | €2.182.739,27 | €121.421,63 | € 108.418,20 | 0 |

| MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO | COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 2021 | COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | esercizio N | esercizio N+1 | esercizio N+2 | esercizi successivi |
| Disavanzo al 31.12.15 | | | | | |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | €1.792.472,52 | € 80.542,00 | € 80.542,00 | € 80.542,00 | € 1.550.846,52 |
| Disavanzo tecnico al 31.12.... | | | | | |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL 8 | | | | | |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientra approvato con delibera C.C.n. 22 del 29/6/2020. | €390.266,75 | € 27.876,20 | € 27.876,20 | € 27.876,20 | € 306.638,15 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente | | | | | |
| TOTALE | €2.182.739,27 | € 108.418,20 | € 108.418,20 | € 108.418,20 | € 1.857.484,67 |

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2022-2024 sono previsti investimenti così suddivisi:

| Tipologia | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Programma triennale OO.PP | 10.941.588,30 | 6.224.880,00 | 790.000,00 |
| Altre spese in conto capitale | 305.980,00 | 263.900,00 | 263.900,00 |
| TOTALE SPESE TIT. II – III | 11.247.568,30 | 6.488.780,00 | 1.053.900,00 |
| di cui FPV USCITA esercizi successivi (Piano OO.PP) | | | 0 |
| TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO | 11.247.568,30 | 6.488.780,00 | 1.053.900,00 |
| <i>di cui Tit. 2.04.06</i> | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| Tit. 2.04.06 | 11.204.468,30 | 6.445.680,00 | 1.010.800,00 |

Tali spese sono finanziate con:

| Tipologia | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Alienazioni | 292.832,00 | 0 | 0 |
| Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche | 7.448.474,64 | 6.164.880,00 | 730.000,00 |
| Proventi permessi di costruire e assimilati | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Altre entrate Tit. IV e V | 0 | 0 | 0 |
| Avanzo di amministrazione | 2.042.777,54 | 0 | 0 |
| Entrate correnti vincolate a investimenti | 130.550,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
| FPV di entrata parte capitale | 1.139.834,12 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ENTRATE TIT. IV – V | 11.204.468,30 | 6.445.680,00 | 1.010.800,00 |
| MUTUI TIT. VI | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 11.204.468,30 | 6.445.680,00 | 1.010.800,00 |

Si precisa che l'importo complessivo pari a €11.198.810,62 delle opere inserite nel piano delle Opere Pubbliche 2022/2024, annualità 2022, è diverso rispetto a quanto inserito nel bilancio finanziario 2022 in quanto INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE AULELLA E DEL TORRENTE DORBOLA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI Q.RE GOBETTI sono stati

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate o destinate agli investimenti, si tratta nello specifico di:

- ➔ entrate da trasferimenti correnti :
 - ➔ € 78.800,00 Anno 2022 – Fondo IMU-TASI
 - ➔ € 78.800,00 Anno 2023 – Fondo IMU-TASI
 - ➔ € 78.800,00 Anno 2024 – Fondo IMU-TASI
- ➔ entrate extratributarie:
 - ➔ € 20.000,00 Anno 2022 - proventi da cave
 - ➔ € 20.000,00 Anno 2023 – proventi da cave
 - ➔ € 20.000,00 Anno 2024 – proventi da cave

→ Entrate extratributarie:

- € 31.750,00 Anno 2022 proventi violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).
- € 32.000,00 Anno 2023 proventi violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).
- € 32.000,00 Anno 2024 proventi violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).

Interventi per investimenti di importo inferiore a € 100.000,00.

Si riportano di seguito i principali interventi per investimenti e per spese in conto capitale previsti nel bilancio 2022:

| | |
|---|-------------|
| Manutenzione straordinaria immobili comunali | 40.000,00 € |
| Manutenzione straordinaria immobili scuole | 47.880,00 € |
| Manutenzione straordinaria strade e infrastrutture stradali | 85.000,00 € |
| Manutenzione straordinaria cimiteri | 20.000,00 € |
| Canone per ampliamento Pubblica Illuminazione – quota annua | 43.100,00 € |
| Restituzione oneri di urbanizzazione | 70.000,00 € |

Interventi finanziati da mutui.

Nel bilancio di previsione 2022-2024, non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

La verifica del rispetto del limite di indebitamento è riportata nella sottostante tabella:

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entrate correnti penultimo anno (2019) | € 10.783.652,47 | € 10.783.652,47 | € 10.783.652,47 |
| Limite percentuale come previsto dalla legge | 10% | 10% | 10% |
| Limite quota interessi mutui | € 1.078.365,24 | € 1.078.365,24 | € 1.078.365,24 |
| Quote interessi per mutui precedentemente contratti + Quota interessi mutuo da contrarre a bilancio | € 547.082,90 | € 524.489,90 | € 500.434,90 |
| Verifica del rispetto del limite di indebitamento | 5,07% | 4,86% | 4,64% |

Entrate da proventi delle concessioni edilizie.

Per quanto riguarda i proventi delle concessioni edilizie, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio della legge 11 dicembre 2016, n. 232 cambiano le regole d'impiego degli oneri di urbanizzazione.

Il comma 460 della citata legge, ha modificato, appunto dal 1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

L'articolo 1, comma 461, della citata Legge n. 232/2016, conseguentemente, ha previsto l'abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell'art. 2, comma 8 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, più volte prorogato negli anni, che consentiva l'utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti.

La normativa vigente, pertanto, destina i proventi edilizi a:

- f) Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- g) Risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- h) Interventi di riuso e di rigenerazione;
- i) Interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- j) Acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- k) Interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- l) Interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- m) Spese di progettazione per opere pubbliche.

Nel bilancio di previsione 2022-2024, i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati:

- Annualità 2022 stanziamento di entrata € 260.000,00 di cui:
 - € 150.000,00 per interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche 2022, per interventi previsti al Titolo II “Spese in conto capitale” di manutenzione straordinaria edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti;
 - € 110.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri e per spese di progettazione previsti al Titolo I “Spese correnti”.
- Annualità 2023 stanziamento di entrata € 250.000,00 di cui:
 - € 150.000,00 per interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2022 e per interventi previsti al Titolo II “Spese in conto capitale” di manutenzione straordinaria degli edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti.
 - € 100.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri, previsti al Titolo I “Spese correnti”.
- Annualità 2024 stanziamento di entrata € 250.000,00 di cui:
 - € 150.000,00 per interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2022 e per interventi previsti al Titolo II “Spese in conto capitale” di manutenzione straordinaria degli edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti.
 - € 100.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, del verde e dei cimiteri, previsti al Titolo I “Spese correnti”.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Aulla, con atto del Consiglio comunale n. 02 del 28/03/2015 approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

Con nota prot. 5227 del 30/03/2016, è stata trasmessa alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Toscana la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comunale, piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 28/03/2015, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del nuovo Testo Unico delle Società partecipate, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, effettuata dal Comune di Aulla con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 23/3/2017 e n. 38 del 30/09/2017, è stato comunicato al MEF entro i termini di legge e con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Il Comune di Aulla ha le seguenti partecipazioni:



La ricognizione straordinaria, operata con deliberazione C.C. n. 30 del 30/9/2017, ha evidenziato il mantenimento di tre società senza nessun intervento di razionalizzazione (GAIA Spa – ERP Spa - Reti Ambiente Spa), mentre per le altre società il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti azioni di razionalizzazione:

- ➔ Cessione/alienazione quote: EAMS srl – Pallerone 2000 Srl
- ➔ Liquidazione: Cat Spa – Luniagiana acque Spa – Terme di Equi Spa

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione n.53 del 22/12/2018 ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 co.1 e s.s. D.Lgs.175/2016 -T.U.S.P.)", il Consiglio Comunale ha approvato:

- la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Aulla detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100;
- il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Aulla come dettagliato nella relazione tecnica allegata alla citata deliberazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 62 del 30/12/2019 a titolo "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 comma 1 e s.s. D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P) si era reso necessario l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione, infatti le azioni della società Pallerone 2000, a seguito della dichiarazione di fallimento, non venivano più cedute e occorreva eliminare dal piano la partecipata Terme di Equi spa in quanto era stata dichiarata fallita in data 25/09/2019.

Con deliberazione n.51 del 30/12/2020, il Consiglio Comunale ha approvato la "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 co.1 e s.s. D.Lgs.175/2016 -T.U.S.P" al 31/12/2019.

Il nuovo Piano di razionalizzazione prevede, dunque, quanto segue:

| Modalità di attuazione | Denominazione società | Tempi di attuazione |
|----------------------------|---|---------------------|
| Cessione/Alienazione quote | | |
| Liquidazione | Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara | 31/12/2021 |
| | Cat società per azioni | 31/12/2021 |

Per quanto riguarda le altre partecipazioni societarie possedute, non risultano ulteriori elementi significativi da evidenziare ed è stato confermato quindi il loro mantenimento.

Il Comune di Aulla partecipa, inoltre, alle seguenti forme associative:

- ❖ partecipa all' **Unione di Comuni Montana Lunigiana**.
- ❖ partecipa con una quota dello 0,86% alla **Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA"** che è un consorzio (in applicazione della L.R. Toscana n. 25/1998 come modificata dalla L.R. Toscana n. 61/2007) con un fondo di dotazione consortile di € 1.506.001,96. Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti. L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.
- ❖ partecipa con una quota del 0,39% all' **Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord** che è un consorzio con un Fondo di Dotazione Consortile di € 848.870,55. L'Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord ha sede nel comune di Lucca. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n° 1 - Toscana Nord, quale risulta delimitato dall'allegato a) della L.R. n. 81 del 21.07.1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.
- ❖ partecipa alla **"Fondazione del Premio Lunezia"**.
- ❖ partecipa, altresì alla **Società della Salute**. La Società della Salute è un consorzio pubblico costituito tra i Comuni della Zona Socio Sanitaria della Lunigiana e l'Azienda Usl 1 di Massa Carrara. Rappresenta una soluzione organizzativa per il governo dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio. La SdS persegue obiettivi di salute e di benessere sociale, favorendo la partecipazione dei cittadini alle scelte in merito ai servizi.

Si evidenzia che con sentenza n°31 del 25/09/2018, il tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della società Terme di Equi Spa, cui questo Comune partecipa con una quota del 0,63%.

Si evidenzia che con sentenza n. 47 del 30/09/2019, il Tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della soc. Pallerone 2000 Srl, cui questo Comune partecipa con una quota del 10%.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Infine, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione deve essere allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, del rendiconto dell'Unione di comuni e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio.

Nella tabella sottostante vengo riportati gli indirizzi internet dove è possibile reperire i bilanci delle società e degli altri organismi partecipati dal Comune di Aulla:

| RAGIONE SOCIALE | SITO INTERNET DELLA SOCIETA' | INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI |
|--|---|---|
| CAT S.p.A in liquidazione | ----- | I bilanci della soc.CAT SpA, in liquidazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrationsone-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/cat/ |
| EAMS S.R.L. Agenzia | http://www.eams.info | I bilancio 2015 della soc.EAMS Srl è pubblicato sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrationsone-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/eams-srl-agenzia-energetica/ |
| ERP SPA - Edilizia Residenziale pubblica | http://erp.ms.it | I bilanci della soc.ERP SpA, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrationsone-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/erp/ |
| GAIA S.P.A | http://www.gaia-spa.it/ | I bilanci della soc.GAIA SpA , sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrationsone-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/gaia/ |
| PALLERONE 2000 Srl | ----- | La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 47 del 30/09/2019 del Tribunale di Massa. |
| RETI AMBIENTE S.P.A. | ----- | I bilanci della soc.Reti Ambiente SPA sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrationsone-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/reti-ambienti-spa/ |

| | | |
|--|---|--|
| TERME DI EQUI S.P.A. | http://www.termiedequi.it/pages/terme_equi | I bilanci della soc.Terme di Equi SpA, dichiarata fallita, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrationsone-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/terme-equi-s-p-a/ |
| UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA | http://unionedicomunimontanalunigiana.it/ | I bilanci dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://unionedicomunimontanalunigiana.it/operazione-trasparenza-valutazione-e-merito/bilanci/bilancio-e-conto-consuntivo/ |
| Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA" | http://www.atotoscanacosta.it/ | I bilanci della Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA" sono pubblicati sul sito del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrationsone-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/ato-toscana-costa/ |
| Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord | http://www.autoritaidrica.toscana.it/ | I bilanci dell' Autorità di Ambito n.1 – Toscana Nord sono pubblicati sul sito del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrationsone-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/ato-1-toscana-nord/ |
| Società della Salute Lunigiana - SdS | http://www.sdslunigiana.it/ | I bilanci del consorzio pubblico SdS Lunigiana sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://www.sdslunigiana.it |

8. Saldo di finanza pubblica

I commi dall' 819 all' 826 della legge di bilancio 2019, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Dall'esercizio 2019, dunque, coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, **senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo**.
Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto

dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Nel corso del 2020 e del 2021 il manifestarsi della pandemia da COVID – 19 ha, come ben noto, condizionato l'attività dell'Ente, sia sotto il profilo organizzativo, che sotto quello economico – finanziario.

Sotto il profilo economico – finanziario, il Comune di Aulla, così come tutti gli altri Comuni italiani, ha registrato una contrazione delle entrate proprie, soprattutto di natura extratributaria, e parallelamente un aumento dei trasferimenti statali e regionali, a copertura dei maggiori costi connessi alla pandemia e delle minori entrate (abbattimento della TARI e del costo del suolo pubblico, riduzione delle entrate da pubblicità e pubbliche affissioni, delle sanzioni per violazioni del codice della strada, dai proventi delle mense scolastiche, dai proventi dei parcheggio a pagamento etc.)

Il comparto dei Comuni, inoltre, è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici in rapporto agli altri livelli della Pubblica Amministrazione.

La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l'effetto dell'inflazione), lo stock di debito ha un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte (Fonte ANCI).

I miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti dettagliati nei precedenti capitoli (abolizione vincoli finanziari-pareggio di bilancio e contributi agli investimenti) non compensano l'ulteriore stretta di parte corrente che i Comuni dovranno fronteggiare, dopo aver contribuito in modo straordinario al risanamento dei conti pubblici nel recente passato.

La capacità di spesa di parte corrente dei Comuni potrebbe essere ulteriormente limitata, per gli enti non in regola con i pagamenti, dal nuovo "fondo di garanzia debiti commerciali", disciplinato dai commi dal 857 al 865 della legge di bilancio 2019, norme che prevedono un pesantissimo giro di vite sanzionatorio obbligando gli enti ad ingentissimi accantonamenti.

Da sottolineare, infine, che gli enti locali possono utilizzare fino al 2023, senza alcun vincolo di destinazione, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui ai sensi del vigente articolo 7, comma 2, del dl n. 78/2015, da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 1-quater, del dl 124/2019; il Comune di Aulla si è avvalso di questa facoltà limitatamente alle annualità 2022 e 2023 del bilancio 2022/2024.

Come sottolineato ripetutamente da Anci, è evidente che i Comuni dovranno continuare a comprimere la spesa di parte corrente se il legislatore:

- non consentirà una maggiore gradualità nella misura degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- non rivedrà il meccanismo sanzionatorio per gli enti che registrano ritardi nei pagamenti delle fatture commerciali.
- non consentirà agli enti locali di utilizzare senza vincolo di destinazione i risparmi in linea capitale derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui, possibilità concessa fino al 2023;
- non eliminerà l'attuale vincolo di destinazione del fondo IMU-TASI.

Aulla, 5/12/2021.